

## **Contratto tra ATS e Ente gestore per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata**

**Tra**

L'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana (di seguito ATS), con sede legale nel comune di Mantova, in via dei Toscani n. 1, codice fiscale e partita IVA 02481970206, nella persona del direttore Generale, dott. Bellini Aldo nato a Sarnico (BG) il 31/07/1961, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

**e**

l'ente gestore FONDAZIONE CASA DI RIPOSO OSPEDALE DEI POVERI DI PANDINO - ONLUS (di seguito ente gestore), con sede legale nel Comune di PANDINO in Via DELLA VIGNOLA, 3, codice fiscale 82002330197, partita IVA 00871270195, nella persona del sig. MASSIMO PAPETTI, nato a MILANO il 25/04/1967 e residente nel Comune di Torlino Vimercati in Via Campazzi n. 15, codice fiscale PPTMSM67D25F205F, in qualità di legale rappresentante

**premesso che**

- Regione Lombardia ha approvato un modello di domiciliarità, con l'introduzione di linee guida sul funzionamento e sull'organizzazione dell'assistenza domiciliare integrata, sul sistema di valutazione, voucherizzazione, sulla definizione di profili e tariffe di remunerazione;
- l'ente gestore è abilitato all'esercizio dell'assistenza domiciliare integrata, e accreditato con Decreto regionale n. 9244 del 18/10/2012 per **ADI ordinaria** con sede operativa in VIA DELLA VIGNOLA 3, PANDINO e iscritto nel registro regionale delle strutture accreditate istituito presso la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia
- l'ATS, per l'attuazione del modello di assistenza domiciliare integrata, riconosce il ruolo svolto dagli erogatori accreditati secondo le indicazioni di cui ai provvedimenti regionali;
- l'ente gestore è tenuto a prestare i propri servizi a fronte della scelta/richiesta da parte dei soggetti beneficiari ai fini della attuazione del modello di domiciliarità approvato da Regione Lombardia;
- Regione Lombardia con DGR 4702/2015 ha previsto per l'assistenza domiciliare integrata il rispetto del tetto delle risorse perseguito assicurando l'appropriatezza dei voucher erogati a seguito della valutazione multidimensionale del bisogno e attraverso il monitoraggio e controllo periodico della spesa attraverso il flusso FE

**si conviene e stipula quanto segue**

### **ARTICOLO 1. Oggetto**

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare integrata, da parte dell'ente gestore, con oneri a carico del fondo sanitario regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia.

### **ARTICOLO 2. Valutazione multidimensionale del bisogno e Soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata erogate dall'ente gestore sono persone in condizione di fragilità, nei confronti delle quali è stato emesso il relativo voucher, in applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo e nel rispetto del sistema di valutazione multidimensionale e dei criteri di appropriatezza vigenti.

Competente per la valutazione multidimensionale del bisogno e per la conseguente assegnazione del voucher è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (di seguito ASST) di residenza dell'assistito nel quadro della regolamentazione vigente sul sistema di valutazione di cui alle DGR 3851/2012, 1185/2013 e 2313/2014.

Nei territori in cui le funzioni relative alla valutazione multidimensionale del bisogno risultano assegnate alla ATS, tale attività verrà svolta da parte della medesima ATS.

### **ARTICOLO 3. Obblighi dell'Ente gestore**

L'ente gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della unità d'offerta oggetto del presente contratto. In particolare l'ente gestore si obbliga a:

1. rispettare le indicazioni e gli adempimenti previsti come requisiti per l'esercizio e l'accreditamento dalla DGR 3541/2012, come modificata dalla DGR 3584/2012, dal DDG 6032/2012, dalla DGR 1765/14 e dalla DGR 2569/14, e DGR 4610/2012 (per ADI con cure palliative);
2. garantire l'erogazione delle prestazioni ADI certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato a tal fine;
3. concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti a carico degli enti gestori previsti nella L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 23/2015;
4. prestare la propria attività solo ed esclusivamente a fronte della richiesta/scelta da parte dei soggetti beneficiari;
5. redigere il Piano di Assistenza Individuale (PAI), in coerenza con la valutazione del bisogno effettuata in applicazione di quanto previsto dall'art. 2;
6. redigere e tenere aggiornato il Diario delle prestazioni in osservanza delle prescrizioni di cui alle disposizioni regionali;
7. erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali, assicurando la risposta al bisogno nella logica della continuità assistenziale, senza interruzione nell'erogazione delle prestazioni programmate;
8. rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
9. assolvere al debito informativo regionale nei confronti dell'ATS ed in particolare al flusso SIAD ed al flusso economico trimestrale FE4, che si configurano come obblighi informativi in capo all'ente gestore;
10. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
11. partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria.

### **ARTICOLO 4. Ambiti territoriali di intervento**

L'ente gestore, nell'ambito del territorio della ATS Val Padana si impegna ad erogare per tutto l'anno in corso le prestazioni oggetto del presente contratto all'interno del territorio ricompreso nella/e ASST ovvero nel territorio ricompreso negli ex ambiti distrettuali Asl indicati nell'Allegato A) al presente contratto. Nello stesso allegato il soggetto gestore indica anche ogni eventuale altra sede di conservazione della documentazione sanitaria se diversa da quella di accreditamento richiamata nella premessa al presente contratto.

## **ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti**

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia.

La ATS è tenuta a riconoscere all'ente gestore le tariffe previste da Regione Lombardia con DGR 3851 del 25/7/2012 in funzione della valorizzazione economica della produzione rendicontata con flusso FE4, previsto con DGR 4702/2015 per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata.

La ATS provvede a riconoscere a titolo di acconto un valore mensile così calcolato:

- per i mesi da maggio ad agosto 2016: 75% di 1/3 del valore della produzione rendicontata in FE4 con riferimento al 1° trimestre 2016;
- per i mesi da settembre a dicembre 2016: 75% di 1/6 del valore della produzione rendicontata in FE4 con riferimento al 1° semestre 2016.

La ATS garantisce inoltre il pagamento del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo economico trimestrale delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. L'ente gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art. 31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto. Sulla base del principio generale stabilito dalla DGR 12622 del 7/4/2003, le tariffe corrisposte a carico del Fondo Sanitario Regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

Agli erogatori contrattualizzati a partire dal 2016 le prestazioni sono remunerate a saldo nella prima rendicontazione trimestrale utile. Le remunerazioni successive seguono le regole dell'acconto mensile e del saldo trimestrale.

## **ARTICOLO 6. Utenti fuori Regione**

Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Alle prestazioni di assistenza domiciliare erogate a favore di cittadini non lombardi si applicano le stesse tariffe di cui alla DGR 3851/2012 e s.m.i. che l'ente gestore provvede a richiedere all'Asl di residenza dell'assistito.

Le prestazioni a favore dei cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

## **ARTICOLO 7. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

## **ARTICOLO 8. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro provinciale sede dell'ATS che sottoscrive il contratto.

## **ARTICOLO 9. Durata**

Il presente contratto ha validità dal 1/5/2016 sino al 31/12/2016.

In caso di cessazione anticipata dell'attività, corre l'obbligo per l'ente gestore di darne comunicazione all'ATS con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per il periodo necessario per ricollocare gli assistiti, comunque non inferiore a 30 giorni.

## **ARTICOLO 10. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, l'ente gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

Le ATS, sia quella della sede operativa accreditata che quelle degli eventuali ulteriori territori in cui l'ente gestore ha stipulato un contratto, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, possono assumere informazioni dirette dal personale dell'ente gestore, dai soggetti beneficiari e dai familiari di questi; possono accedere anche presso la sede dell'ente gestore alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell'esercizio dell'attività di erogazione delle prestazioni ADI, per verificare quanto dichiarato dall'ente gestore.

L'attività di vigilanza e controllo viene esercitata dall'ATS secondo quanto previsto dalla DGR 2569/2014

## **ARTICOLO 11. Recepimento di normative regionali**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'ente gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

## **ARTICOLO 12. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

## **ARTICOLO 13. Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato e sottoscritto

Mantova, 29/04/2016

Il Direttore Generale  
della ATS Val Padana  
*ALDO BELLINI*

Il Legale Rappresentante  
del Soggetto Gestore (o suo delegato)  
*MASSIMO PAPETTI*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Allegato A)**  
**AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO E SEDI**

ASST Crema